

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 375

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1992

Norme per l'attuazione del diritto di voto
dei cittadini italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 48 della Costituzione italiana recita testualmente:

«Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».

L'espressione del voto è quindi diritto primario di tutti i cittadini, anche di quelli che, pur risiedendo all'estero, vogliono essere partecipi della vita del proprio Paese d'origine; anche ad essi occorre pertanto consentire l'esercizio del diritto-dovere co-

stituzionale del voto attraverso forme ampie ed agevoli.

In questi anni sono state formulate diverse proposte legislative in materia, senza che le stesse abbiano tuttavia potuto trovare uno sbocco definitivo.

D'altra parte, non si può negare che in fatto di diritto di voto ai cittadini all'estero vi siano opinioni diverse tra le forze politiche; la stessa normativa pone complesse questioni tecnico-giuridiche.

Indiscutibile appare peraltro la volontà dei nostri connazionali all'estero di potere esercitare in modo efficace e significativo il proprio diritto di voto, come ha dimostrato la massiccia partecipazione all'elezione dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), in particolare nell'America latina.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'iniziativa del Consiglio regionale si pone dunque l'obiettivo di sollecitare in concreto l'iter di un provvedimento che già in occasione delle Conferenze nazionali delle regioni e delle consulte regionali dell'emigrazione (Senigallia, ottobre 1978 e ottobre 1986) le regioni hanno deciso di sottoporre al Parlamento ed al Governo, come è stato anche ribadito nel corso della II Conferenza nazionale dell'emigrazione.

Pur consapevole delle difficoltà che ancora potrebbero frapporsi, il Consiglio regionale del Piemonte ha ritenuto di dover proporre al Parlamento un disegno di legge volto a dare concreta attuazione al diritto di voto dei cittadini italiani all'estero.

Il disegno di legge nasce dalla constatazione che la Costituzione è stata scritta per tutti i cittadini italiani, dentro e fuori le frontiere, senza che alcuni gruppi e categorie siano esclusi dal compimento dei diritti-doveri civili o abbiano, per compierli, un carico di oneri maggiore di altri, e dalla esigenza di assicurare l'esercizio di un diritto sancito dalla Costituzione anche da parte di cittadini residenti, loro malgrado, in altri Paesi.

I circa cinque milioni di italiani all'estero, pur senza essere incorsi in alcuna delle cause determinanti l'incapacità all'esercizio dei diritti civili e politici, non possono di fatto esercitare il voto, concorrendo alla vita politica e legislativa dell'Italia; di fatto questi concittadini, che pure contribuisco-

no con le loro rimesse e con la loro attività allo sviluppo dell'Italia, sono privati di un fondamentale diritto di partecipazione.

Tra le opzioni possibili riguardo alla scelta della procedura di voto (voto per corrispondenza oppure voto nelle sedi consolari) il presente disegno di legge privilegia la prima, in quanto la seconda soluzione richiederebbe la costituzione di numerosissimi seggi all'estero con i connessi problemi di garantire la presenza ai rappresentanti di lista, la costituzione di circoscrizioni elettorali, eccetera. Con una tale soluzione si correrebbe inoltre il rischio di limitare, in sostanza, la stessa partecipazione al voto, essendo i seggi istituibili soltanto presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari.

La scelta operata a favore del voto per corrispondenza mira invece al coinvolgimento di un'area vasta di partecipazione.

Il voto per corrispondenza sembra dunque essere il sistema più adatto, dato che elimina in pratica difficoltà organizzative e ostacoli di ordine politico nei confronti degli Stati ospitanti.

Il disegno di legge consta di tre articoli: il primo fissa il principio del voto per corrispondenza; il secondo individua le procedure per esercitare il diritto di voto; il terzo delega, infine, il Governo ad emanare la normativa atta a disciplinare tale diritto.

Esso è stato approvato dal Consiglio regionale il 13 novembre 1991.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Espressione del voto)*

1. I cittadini italiani residenti all'estero o che vi si trovano anche temporaneamente, in possesso dei requisiti prescritti per essere elettori, partecipano all'elezione del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, esprimendo il proprio voto per corrispondenza.

2. Per esercitare il voto, i cittadini di cui al comma 1 devono essere iscritti o reinscritti nelle liste elettorali a norma dell'articolo 11 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

3. Gli elettori cancellati dall'anagrafe della popolazione residente dei comuni della Repubblica per emigrazione permanente all'estero hanno diritto di ricevere il certificato elettorale del comune, in cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione di ultima residenza in Italia, tramite il consolato territorialmente competente; in alternativa essi possono esercitare l'opzione di cui al comma 4.

4. Gli elettori di cui al comma 3 possono, entro un anno dalla data del trasferimento all'estero o dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali del comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale nel cui ambito si trova il loro comune di nascita.

Art. 2.*(Documentazione)*

1. Per esprimere il voto per corrispondenza gli elettori residenti all'estero, per i

quali, a norma dell'articolo 11, ultimo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è stata annotata nelle liste elettorali tale condizione, ricevono d'ufficio i documenti necessari.

2. Gli elettori residenti in comuni della Repubblica, che nel giorno della votazione si trovano temporaneamente all'estero, possono partecipare alla votazione per corrispondenza, se hanno fatto pervenire in tempo utile, direttamente ovvero per il tramite delle autorità diplomatiche o consolari, apposita domanda al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

3. La domanda di cui al comma 2 deve pervenire al sindaco improrogabilmente entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

4. Se la domanda perviene oltre il termine di cui al comma 3, il sindaco provvede, a mezzo di apposita cartolina-avviso, a darne tempestiva comunicazione all'interessato, il quale può, in questo caso, partecipare alla votazione soltanto presentandosi personalmente al seggio nelle cui liste elettorali è iscritto.

Art. 3.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a disciplinare:

a) l'istituzione, da parte dei comuni, di appositi elenchi degli elettori che votano per corrispondenza;

b) le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio;

c) l'istituzione presso ogni ambasciata o consolato, all'atto dell'indizione delle votazioni, di un apposito ufficio elettorale consolare con il compito di ricevere i plichi contenenti le schede votate e provvedere al loro inoltro agli appositi uffici postali di smistamento istituiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

d) l'istituzione, nei comuni in cui hanno sede gli uffici elettorali circoscrizionali, di apposite sezioni speciali per le operazioni di spoglio e di scrutinio.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Governo detta norme intese a disporre specificamente che:

a) i plichi contenenti le schede votate devono pervenire all'ufficio elettorale consolare non oltre il ventesimo giorno antecedente il primo giorno, o il giorno, fissato per la votazione;

b) i plichi devono pervenire alle competenti sezioni speciali non meno di due ore prima del termine fissato per la chiusura delle votazioni nelle sezioni elettorali.